DECRETO-LEGGE 29 Dicembre 2007, n. 249 espulsioni e allontanamenti cittadini comunitari DECRETO-LEGGE 29 Dicembre 2007, n. 249



Misure urgenti in materia di espulsioni e di allontanamenti per terrorismo e per motivi imperativi di pubblica sicurezza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, recante o urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di integral strumenti di prevenzione e contrasto del terrorismo internazio con particolare riguardo a quelli di cui all'articolo 3 del prodecreto-legge, introducendo disposizioni finalizzate sia assicurare l'effettivita' delle espulsioni ivi previste, nel ris delle garanzie costituzionali, sia a disciplinare, con i mecobiettivi di effettivita' e di rafforzamento delle gara l'allontanamento dei cittadini comunitari per motivi di preven del terrorismo;

Ritenuta, altresi', la necessita' e l'urgenza di discipi parimenti l'immediata esecuzione dei provvedimenti di allontana dal territorio nazionale dei cittadini dell'Unione europea ado per motivi imperativi di pubblica sicurezza, con partico riferimento alla specifica individuazione dei motivi che legittimano l'adozione, considerando che il recente ampliamento spazio di applicazione degli accordi di Schengen rafforza l'es:

di una immediata risposta operativa nei casi di particolare grav Ritenuta, pertanto, la necessita' e l'urgenza di realizza quadro normativo volto a dare completa e puntuale applicazio meccanismi di tutela per le limitazioni alla liberta' pera conseguenti all'esecuzione dei provvedimenti di espulsione allontanamento, cosi' da assicurare un piu' intenso e compla sistema di garanzie giurisdizionali, con la specifica individua del giudice competente, fin dalla fase di immediata applicazion provvedimenti;

Tenuto conto che le disposizioni del presente provved: innovano sostanzialmente quelle del decreto-legge 1° novembre n. 181, e sono fondate su autonomi presupposti di necess: urgenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata riunione del 28 dicembre 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministr:
Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concert
i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Misure in tema di espulsione dal territorio nazionale per motivi di prevenzione del terrorismo

1. All'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n

sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
- "2. Nei casi di cui al comma 1, il decreto di espulsici immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugi da parte dell'interessato. L'esecuzione del provvedimento e' disti dal questore ed e' sottoposta alla convalida da parte del tribi in composizione monocratica secondo le disposizioni di all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 28 1998.
- 2-bis. Se il destinatario del provvedimento e' sottopos procedimento penale, si applicano le disposizioni di all'articolo 13, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquis decreto legislativo n. 286 del 1998.";
 - b) i commi 5 e 6 sono abrogati.

Art. 2.

Autorita' giudiziaria competente in tema di espulsione di stran:

di allontanamento di cittadini dell'Unione europea.

1. Agli articoli 13, 13-bis e 14 del testo unico delle dispos: concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla cond: dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 199 286, di seguito denominato: "decreto legislativo 25 luglio 199 286", le parole: "giudice di pace", ovunque ricorrano,

sostituite dalle seguenti: "tribunale ordinario in compos: monocratica".

Art. 3.

Allontanamento dei cittadini dell'Unione europea per motivi di prevenzione del terrorismo

- 1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legis:
 6 febbraio 2007, n. 30, il Ministro dell'interno puo' disporra
 atto motivato, l'allontanamento del cittadino dell'Unione eura
 dei suoi familiari, qualunque sia la loro cittadinanza,
 circostanze di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
 31 luglio 2005, n. 155. Il provvedimento e' adottato nel rispeti
 principio di proporzionalita' e non puo' essere motivato da ra
 estranee ai comportamenti individuali dell'interessato. L'esia
 di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di
 provvedimenti.
- 2. Il provvedimento e' notificato all'interessato e ripoi modalita' di impugnazione e la durata del divieto di reingress territorio nazionale, che non puo' essere inferiore a cinque superiore a dieci anni. Se il destinatario non comprende la i italiana, il provvedimento e' accompagnato da una sintesi de contenuto, anche mediante appositi formulari, sufficiente

dettagliati, redatti in una lingua a lui comprensibile o comuncuma delle lingue francese, inglese, spagnolo o tedesco, secon preferenza indicata dall'interessato. L'allontanamento immediatamente eseguito dal questore e si applicano le dispos: di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legis: 25 luglio 1998, n. 286.

3. Il destinatario del provvedimento puo' presentare domai revoca del divieto di reingresso dopo che, dall'esecuzion provvedimento, sia decorsa almeno la meta' della durata del dive in ogni caso decorsi tre anni. Nella domanda devono essere ac gli argomenti intesi a dimostrare l'avvenuto oggettivo muta delle circostanze che hanno motivato la decisione di vieta reingresso nel territorio nazionale. Sulla domanda, entro se: dalla sua presentazione, decide con atto motivato l'autorita' cemanato il provvedimento di allontanamento. Durante l'esame domanda l'interessato non ha diritto di ingresso nel terr: nazionale.

Art. 4.

Allontanamento immediato dei cittadini dell'Unione europea per motivi imperativi di pubblica sicurezza

1. Il provvedimento di allontanamento dal territorio nazional motivi imperativi di pubblica sicurezza nei confronti del citi

dell'Unione europea o del suo familiare, qualunque sia : cittadinanza, e' adottato nel rispetto del principio proporzionalita' e non puo' essere motivato da ragioni estrat comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino minaccia concreta e attuale alla pubblica sicurezza. L'esistet condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di provvedimenti.

- 2. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quan persona da allontanare, sia essa cittadino dell'Unione euro familiare di cittadino dell'Unione europea che non abb: cittadinanza di uno Stato membro, abbia tenuto comportament costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave alla dicumana o ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolu pubblica, rendendo urgente l'allontanamento perche' la sua ulto permanenza sul territorio e' incompatibile con la civile e convivenza.
- 3. Ai fini dell'adozione del provvedimento di allontanament motivi imperativi di pubblica sicurezza, si tiene conto anceventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o strat per uno o piu' delitti non colposi, consumati o tentati, contivita o l'incolumita' della persona, o per uno o piu' de corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della 22 aprile 2005, n. 69, di eventuali ipotesi di applicazione pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procepenale per i medesimi delitti, ovvero dell'appartenenza a t

delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, noncl misure di prevenzione disposte da autorita' straniere provvedimenti di allontanamento disposti da autorita' straniere

- 4. Il provvedimento di cui al comma 1 e' adottato con atto mot dal prefetto territorialmente competente secondo la reside dimora del destinatario, ovvero dal Ministro dell'interno quale destinatario abbia soggiornato nel territorio nazionale nei anni precedenti o sia minorenne. Per le modalita' di adozion provvedimento e di comunicazione al destinatario si applica disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, ma il diviet reingresso non puo' avere durata superiore ai cinque anni.
- 5. Per la revoca del divieto di reingresso si applica disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3.

Art. 5.

Sanzioni per la violazione del divieto di reingresso conseguente all'allontanamento

1. Il destinatario del provvedimento di allontanamento, ado per motivi imperativi di pubblica sicurezza, che rientro territorio nazionale in violazione del divieto di reingres punito con la reclusione fino a tre anni ed e' nuovamente allono

con esecuzione immediata, alla quale si applicano le disposizio cui all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 1998, n. 286.

2. Si applica la pena della reclusione fino a quattro anni, fatto avviene in violazione del provvedimento di allontana emesso a norma dell'articolo 3.

Art. 6.

Procedimento penale pendente a carico del destinatario del provvedimento di allontanamento

- 1. Qualora il destinatario del provvedimento di allontanamen cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto sia sottopo procedimento penale, si applicano le disposizioni di all'articolo 13, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
- 2. Nei casi di cui al comma 1, il questore puo' dispontrattenimento in strutture gia' destinate per legge alla permatemporanea.
- 3. Non si da' luogo alla sentenza di cui all'articol comma 3-quater, del citato decreto legislativo n. 286 del qualora si proceda per i reati di cui all'articolo 380 del cod: procedura penale.
 - 4. Quando il procedimento penale pendente sia relativo ai rea

cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, si procedere all'allontanamento solo nell'ipotesi in cui il soggett sia sottoposto a misura cautelare detentiva per qualsiasi causa In deroga alle disposizioni sul divieto di reingres: destinatario del provvedimento di allontanamento, sottoposto procedimento penale ovvero parte offesa nello stesso, puo' « autorizzato a rientrare nel territorio dello Stato, dopo l'esecu del provvedimento, per il tempo strettamente necessario all'ese del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio compiere atti per i quali e' necessaria la sua presenza. Salvo (presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza l'autorizzazione e' rilasciata dal questore, anche per il tram: rappresentanza diplomatica o consolare, su documentata ricl una del destinatario del provvedimento di allontanamento, o de difensore.

Art. 7.

Tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti di allontanamento

1. Avverso i provvedimenti di allontanamento adottati dal Mindell'interno ai sensi dell'articolo 3, puo' essere presentato r: al tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma

- 2. Avverso i provvedimenti di allontanamento per motivi imperdi di pubblica sicurezza puo' essere presentato ricorso entro giorni dalla notifica, a pena di inammissibilita', al tribuna composizione monocratica in cui ha sede l'autorita' che adottato. Il tribunale decide a norma degli articoli 737 e seg del codice di procedura civile.
- 3. I ricorsi di cui ai commi 1 e 2, sottoscritti personal dall'interessato, possono essere presentati anche per il tram: una rappresentanza diplomatica o consolare italiana; in tale l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'auto giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari rappresentanza. La procura speciale al patrocinante legal rilasciata avanti all'autorita' consolare presso cui sono esegu: comunicazioni relative al procedimento.
- 4. I ricorsi di cui ai commi 1 e 2 possono essere accompagna una istanza di sospensione dell'esecutorieta' del provvedimen allontanamento; la presentazione dell'istanza non ha es sospensivo del provvedimento impugnato.
- 5. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque s sua cittadinanza, cui e' stata negata la sospensione provvedimento di allontanamento e' consentito, a domanda, l'ing ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipam procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procedimento. L'autorizzazione e' rilasciata dal questore anche pubblica.

tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italia documentata richiesta dell'interessato.

Art. 8.

Disposizione finanziaria

- 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, cor lettera a), valutati in euro 30.000 annui a decorrere dal 20 dall'attuazione dell'articolo 3, comma 2, valutati in euro 1: per l'anno 2008, euro 108.000 per l'anno 2009 ed euro 96 decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispor riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio tric 2008-2010, nell'unita' previsionale di base "Oneri comuni di corrente", istituita nell'ambito del programma "Fondi di risc speciali", dello stato di previsione del Ministero dell'econo delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utili: l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
- 2. Il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli one cui al comma 1, informando tempestivamente il Ministero dell'ecce e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provved: correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 a 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali de emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigora

provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apprelazioni illustrative.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso dell' pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ital: sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' in:
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repul
italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
osservare.

Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio Ministri

Amato, Ministro dell'interno

Mastella, Ministro della giustizia

D'Alema, Ministro degli affari est

Padoa Schioppa, Ministro dell'ecc

e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Chiudi finestra